

Pubblicato il 06/10/2020

Sent. n. 1340/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso, numero di registro generale 1039 del 2020, proposto da: [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto La Gloria e Luigi Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Francesco Paolo Volpe, 19;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;

Comune di Ascea, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento

1) del provvedimento, prot. n. [omissis], con il quale il Responsabile p. t. dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ascea, "vista la relazione di accertamento del [omissis] a firma dell'[omissis], dal quale si rileva che sull'area in concessione alla [omissis] sono state realizzate diverse strutture in legno", ritenute "prive delle prescritte autorizzazioni", ha ordinato al ricorrente, nell'indicata qualità, ai sensi dell'art. 35 d. P. R. 6.6.2001, n. 380, "di eliminare a totale sua cura, spese e rischio, i vizi riscontrati e le difformità accertate nel corso del sopralluogo del 31.07.2020, entro il termine di 10 giorni dalla notifica", con l'avvertenza che "decorso inutilmente il termine assegnato senza che sia stato ottemperato al presente ordine, vi provvederà questo Comune, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del d. P. R. 380/2001 e succ. mod.";

2) del provvedimento, prot. n. [omissis], con il quale il Responsabile p. t. dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'anzidetto Comune, "vista la relazione di ispezione del [omissis] a firma dell'[omissis], dalla quale si rileva che sull'area in concessione sono state realizzate diverse strutture in legno", ritenute "prive delle prescritte autorizzazioni e pertanto in assenza di agibilità", ha invitato il ricorrente, nell'indicata qualità, a "conformare l'attività alla normativa vigente entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione", con l'avvertenza che, in caso di inadempienza, "nei tempi e nei modi sopra indicati, questa Amministrazione adotterà motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa";

3) della relazione tecnica, prot. n. [omissis], redatta dall'[omissis], funzionario della Soprintendenza A. B. A. P. per le province di Salerno e Avellino, compiegata alla nota di identico protocollo, a firma della Soprintendente p. t., allegata al suddetto provvedimento, prot. n. [omissis];

4) ove e per quanto di ragione, della nota, prot. n. [omissis], a firma della Soprintendente A. B. A. P. per le province di Salerno e Avellino p. t., con l'annessa relazione tecnica, redatta dal suddetto funzionario soprintendentizio;

5) ove e per quanto di ragione, della nota p. e. c., prot. n. [omissis], recante richiesta dell'Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli, di sopralluogo congiunto con la Soprintendenza A. B. A. P. per le province di Salerno e Avellino ed il Comune di Ascea,

6) ove e per quanto di ragione, della nota, prot. n. [omissis] a firma del Responsabile p. t. dell'unità paesaggistica dello stesso Comune di Ascea;

7) ove e per quanto di ragione, della nota, prot. n. [omissis], acclarata in pari data al protocollo del suindicato Comune, a firma della menzionata Soprintendente A. B. A. P. per le province di Salerno e Avellino p. t.;

nonché per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione e/o l'adozione di idonee misure cautelari –;

8) della nota, prot. n. [omissis], con la quale il predetto Responsabile p. t. dello Sportello Unico per l'Edilizia ha comunicato che la c. i. l. a. per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabilimento balneare “[omissis]”, inoltrata a mezzo p. e. c. il [omissis], “è priva di effetti giuridici, fino alla data di acquisizione delle relative determinazioni degli uffici preposti alla cura degli interessi paesaggistici e demaniali”;

d'ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

La società ricorrente, titolare dello stabilimento balneare “[omissis]”, sito sul demanio marittimo di Ascea Marina (SA), in adiacenza al [omissis], catastalmente distinto al mappale n. [omissis] del foglio n. [omissis]; premessa la cronistoria dei provvedimenti amministrativi succedutisi e delle comunicazioni in campo edilizio trasmesse, in relazione alla predetta struttura, per il dettaglio delle quali si rinvia alla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, lamentava che, con i provvedimenti impugnati:

il Responsabile p. t. dello sportello unico per l'edilizia del Comune di Ascea aveva assunto il provvedimento, prot. n. [omissis], con il quale, “vista la relazione di accertamento del [omissis], dal quale si rileva che sull'area in concessione alla ditta [omissis] sono state realizzate diverse strutture in legno”, ritenute “prive delle prescritte autorizzazioni”, aveva ordinato all'amministratore unico della ricorrente, ai sensi dell'art. 35 d. P. R. 6.6.2001, n. 380, “di eliminare a totale sua cura, spese e rischio, i vizi riscontrati e le difformità accertate nel corso del sopralluogo del [omissis], entro il termine di 10 giorni dalla notifica”; con l'avvertenza che, “decorso inutilmente il termine assegnato senza che sia stato ottemperato al presente ordine, vi provvederà questo Comune, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod.”;

il medesimo funzionario comunale, nella veste di Responsabile dello sportello unico per le attività produttive, aveva emesso il provvedimento prot. n. [omissis], con il quale, “vista la relazione di ispezione del [omissis], dalla quale si rileva che sull'area in concessione sono state realizzate diverse strutture in legno”, ritenute “prive delle prescritte autorizzazioni e pertanto in assenza di agibilità”, ha invitato la [omissis] ricorrente a “conformare l'attività alla normativa vigente entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione”; con l'avviso che, in caso di inadempienza, “nei tempi e nei modi sopra indicati, questa Amministrazione adotterà, motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”.

Avverso i provvedimenti di cui sopra articolava censure di violazione di legge e d'eccesso di potere, sotto plurimi profili sintomatici.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni, specificate in epigrafe, depositando documentazione e una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Comune di Ascea non si costituiva in giudizio.

Seguiva il deposito di memoria e documenti, per la ricorrente.

All'udienza in camera di consiglio del 30.09.2020, il ricorso era trattenuto in decisione.

Lo stesso può essere deciso con sentenza breve, perché è evidentemente fondato.

Fondata, e già in sé autonomamente dirimente, si presenta infatti la prima doglianza, secondo la quale l'ordinanza prot. n. [omissis], adottata dal Responsabile p. t. dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ascea, s'è posta in aperta violazione dello schema procedimentale, disegnato dall'art. 35 del d. P. R. 6.6.2001, n. 380 ("Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo" – comma 1; "La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso" – comma 2).

Fondata, in particolare, la deduzione difensiva, secondo la quale "il predetto dirigente comunale ha seguito un percorso procedimentale in termini esattamente contrari a quelli tratteggiati dalla norma"; lo stesso, infatti, "contestata la presunta carenza dei titoli abilitativi riguardanti lo stabilimento balneare, in luogo di diffidare, prima, e preannunciare, poi, l'eventuale e futura adozione di un ordine demolitorio – ripristinatorio, nell'evenienza in cui non fossero eliminati i "vizi riscontrati" e le "difformità accertate" nel corso del sopralluogo del 31.07.2020, ne ha intimato la rimozione ("si ordina") entro l'esiguo termine di 10 giorni, avvertendo la società ricorrente che, in mancanza, avrebbe direttamente provveduto d'ufficio, con spese a suo carico"; così divergendo in maniera palese dal contenuto precettivo, di cui all'art. 35 T. U. Ed., che s'è testé riferito

In giurisprudenza: T. A. R. Lombardia – Milano, Sez. II, 16/05/2019, n. 1115: "In caso di abuso realizzato su suoli appartenenti a Enti pubblici, l'ordinanza-ingiunzione deve essere preceduta, a mente dell'art. 35 D.P.R. n. 380/2001, da una diffida non rinnovabile. L'omissione dell'atto endoprocedimentale rende illegittimo l'atto conclusivo del procedimento"; T. A. R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 7/02/2018, n. 368: "In tema di opere assertivamente abusive, realizzate su suolo pubblico, l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi deve essere preceduto da una "diffida non rinnovabile" nei confronti del responsabile dell'abuso".

Altrettanto fondata, ed autonomamente dirimente, si presenta poi la seconda censura di parte ricorrente, dov'è stato denunziato che non è "stato assunto alcun necessario provvedimento di annullamento o revoca (in autotutela) né del permesso di costruire n. [omissis] (con il quale è stata approvata la realizzazione della tettoia perimetrale allo stabilimento balneare, dotata di n. 63 pannelli fotovoltaici, la copertura di due pergolati con n. 18 pannelli fotovoltaici per ciascuno, il montaggio di una pala minieolica ed il contestuale ampliamento della pedana in legno di accesso all'arenile), né del provvedimento, prot. n. [omissis] (assentivo della c. i. l. a., prot. n. [omissis], con il presupposto parere favorevole, prot. n. [omissis], emesso dall'Autorità tutoria statale, con il quale è stato abilitato il rifacimento del preesistente piano di calpestio dello stabilimento balneare, onde consentirne l'uso quale solarium, nonché la posa in opera di una balaustra); e, tanto meno, delle presupposte autorizzazioni paesaggistiche e dei propedeutici pareri favorevoli, nell'esercizio del potere di cui agli artt. 21-nonies e 21-quinquies l. 241/1990".

Quanto, poi, al provvedimento prot. n. [omissis], assunto dal Responsabile p. t. dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Ascea, lo stesso risente, per illegittimità derivata (nella parte in cui assume che, sull'area in concessione, "sono state realizzate diverse strutture in legno", ritenute "prive delle prescritte autorizzazioni"), dei medesimi vizi, già sopra rilevati, a proposito dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, prot. n. [omissis] (in disparte che parte ricorrente ha

evidenziato come, quanto all'assunta mancanza di agibilità delle strutture dello stabilimento balneare di cui si tratta, il medesimo stabilimento, "nella conformazione conseguente al provvedimento autorizzativo unico e ai susseguenti atti abilitativi, è munito del certificato di agibilità dell'[omissis], successivamente integrato con la s. c. i. a. del [omissis]").

Né alcunché, in contrario, è stato dedotto dal Comune di Ascea, rimasto estraneo al giudizio.

Tanto basta, quindi, per l'accoglimento del ricorso, senza che occorra scendere all'esame delle ulteriori censure di parte ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza del Comune di Ascea, e sono liquidate come in dispositivo, laddove emergono giustificati motivi per compensarle, quanto alle Amministrazioni statali, centrali e periferiche, resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla i provvedimenti gravati, sub 1) e 2) dell'epigrafe.

Condanna il Comune di Ascea al pagamento, in favore della società ricorrente, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, e lo condanna altresì alla restituzione, in favore della stessa ricorrente, del contributo unificato versato.

Compensa le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Igor Nobile, Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Severini

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO